

**“Gli aspetti salienti del
TITOLO III Regolamento Locale d’Igiene ”**

Relatore: TdP Maurizio Leuzzo

Art. 3.2.3 : Superficie scoperta e drenante

1. Possono essere computate anche le superfici a verde con presenza di costruzioni nel sottosuolo purché realizzate con uno spessore di terreno di almeno 40 cm e siano contigue con almeno un lato del perimetro, a zone prive di costruzioni nel sottosuolo purché vengano adottate soluzioni tecniche per favorire il deflusso delle acque verso tali aree (ad es. tubazioni microforate, adeguato strato drenante).
2. Nel calcolo della superficie drenante **non possono** essere computati gli spazi destinati a parcheggio (v art. 3.2.3. del R.L.I.)

Art. 3.2.3 : Superficie scoperta e drenante

- 1. Le superfici pavimentate realizzate con auto-bloccanti non sono da computare come superficie drenante in quanto la capacità drenante di tali superfici è limitatissima se non nulla.**
- 2. Negli interventi di edificazione libera, **non sottoposti** a Piano Attuativo la percentuale di superficie drenante dovrà essere calcolata relativamente al valore di superficie del lotto, individuata come superficie fondiaria (SF), detratto il valore di superficie coperta (SC).**
- 3. Negli interventi in cui già lo stato di fatto presenta un indice di superficie drenante insufficiente, sono ammissibili solo le soluzioni che comportino un miglioramento di tale condizione.**

Art. 3.2.6, c 3°: Intercapedini e vespai

1. Come piano di riferimento deve essere considerato il piano di calpestio circostante all'abitazione
2. Qualora il piano di calpestio circostante l'abitazione presenti una quota inferiore rispetto alla pubblica via, come piano di riferimento non deve essere considerato il piano campagna o il marciapiede su pubblica via. Tale spazio deve essere munito di sistema di deflusso delle acque piovane
3. Negli interventi edificatori con terreno con declivio, la quota del **piano di campagna** non è univocamente definibile e comunque devono essere salvaguardati gli aspetti di tutela igienico sanitaria dell'edificio.

Art. 3.2.8, c 3°: Parapetti

Negli interventi in cui sono adottate soluzioni costruttive con presenza di superfici a vetro aventi la funzione di parete esterna o verso il vuoto, nel progetto viene prescritto:

1. *“dovrà essere realizzato idoneo parapetto a protezione della superficie finestrata ”*
2. *“la superficie vetrata dovrà avere caratteristiche di resistenza tali da assolvere alla funzione di parapetto e salvaguardare l’incolumità delle persone”.*

I parapetti realizzati **esclusivamente con elementi orizzontali** non garantiscono alcuna tutela contro l’arrampicabilità, anche se presentano il corrimano rientrante di circa 30 cm

La soluzione conforme richiede la presenza di superficie continua o realizzata con elementi verticali non attraversabile da una sfera di 10 cm, per una altezza che varia , in base al piano, tra 90 e 100 cm.

Art. 3.4.4: Superfici minime locali

1. Per il raggiungimento del valore di superficie abitabile minima non possono essere computati gli spazi che non hanno requisito di abitabilità ad es. antibagno, corridoi, tranne nella condizione in cui vi sia inserito un componente igienico (ad es. lavandino).
2. Le dimensioni minime del locale soggiorno-cottura, in base al combinato disposto del D.M. 05-07-1975 e dell'art. 3.4.72 del R.L.I., devono essere di 17 mq.
3. È ovvio che lo spazio cottura è definibile spazio quando non è un locale chiuso ed è ampiamente comunicante con la zona soggiorno,
4. Se è un locale chiuso anche se privo di porta è da definire cucina pertanto dovrà avere volume minimo di 21 mc

Art. 3.4.4: Superfici minime locali

Il posto o spazio di cottura se delimitato dal locale soggiorno mediante un semplice muretto non a tutta altezza o da ampia apertura priva di infisso ai fini delle verifiche dei rapporti aeroilluminanti è da considerare parte integrante del locale attiguo;

Art. 3.4.5: volumi minimi

1. La normativa dei sottotetti L.R 15/96 concede DEROGA solo alle altezze **minime** e **medie** dei locali destinati a residenza, pertanto gli indici volumetrici sono da rispettare;
2. Anche per i locali di Servizio vale il valore di altezza minima di 1,5 m;
3. Nel computo del volume minimo si possono computare i volumi degli abbaini;
4. I **lucernari** si possono computare quale sistema integrativo **solo** negli interventi di recupero dei sottotetti, negli altri interventi non possono essere computati per il raggiungimento del R.I. di 1/8;
5. Nei WC è possibile realizzare anche solo il lucernario per garantire il valore di 0,5 mq purchè sia protetto dalle intemperie per garantire i ricambi d'aria anche nelle giornate piovose, deve essere installato un impianto di estrazione dell'aria;


Art. 3.4.11/12: Superficie illuminante minima

1. IL R.L.I. **non prescrive alcuna quota massima del davanzale**, pertanto le superfici finestrate indipendentemente dall'altezza del davanzale dal pavimento vanno computate sempre al 100% (fatto salvo ovviamente per le porte finestre dove vanno detratti i primi 60 cm di superficie finestrata a partire dal piano di pavimento).
2. Le **finestrature alte** devono essere apribili con sistemi fissi azionabili ad altezza d'uomo.
3. Le luci come da codice civile, non sono da ritenere soddisfacenti quale unico sistema per garantire il rapporto illuminante

Art. 3.4.11/12: Superficie illuminante minima


1. Per i locali con presenza di logge munite di finestratura, **serre bioclimatiche o bowindows** ai fini del calcolo dei R.A.I. si considera come unico locale quello costituito dal locale interno comprensivo della superficie della loggia la superficie illuminante utile **va ridotta pari al Coeff. Trasmissione del vetro**
2. Quando l'aggetto è inclinato (**v. schema 1**) o **in presenza di veletta all'intradosso del solaio** per il calcolo della superficie finestrata coperta dall'aggetto, da considerare nella formula dell'art. 3.4.12, bisogna considerare come punto di riferimento il punto di intersezione della retta perpendicolare alla parete e passante dal punto più basso dell'aggetto

SCHEMA 1




Per qualunque dimensione dell'oggetto
la porzione di superficie finestrata a) NON è da computare

Planimetria con superficie finestrate completamente coperte da aggetto



Esempio



Art.3.4.13: Presenza di ostacoli alle superfici illuminanti

Ove si verificassero situazioni in cui le superfici finestrate sono parzialmente ostacolate o con ostacolo avente altezze variabili, dovranno essere determinati i valori medi.

Art. 3.4.21-23: Superficie aerante

art. 3.4.21

nel caso di alloggi con tipologia a pianta libera, date le modeste dimensioni dello spazio abitabile, paragonabile ad un usuale locale soggiorno, la verifica del doppio riscontro d'aria si deve ritenere soddisfatta ove il rapporto aerante sia di 1/8, mentre per i casi in cui tale rapporto sia di 1/10 è necessario realizzare una seconda superficie apribile di circa **0,3 m²** anche verso il vano scala o installare idonea canna di ventilazione.

art. 3.4.23

spesso soprattutto negli ambulatori medici i corridoi vengono utilizzati per sala di attesa, questi locali se privi di regolari RA dovranno essere muniti di impianto di condizionamento con ricambi di aria come da art. 3.4.47 e 3.4.48 del RLI, **non sono da ritenere idonei impianti realizzati con soli SPLIT.**

Art. 3.4.21: Superficie aerante

Il computo della superficie aerante va effettuato determinando la effettiva sezione di passaggio dell'aria, pertanto in caso di aperture tipo **vasistas si deve computare la sezione effettiva di passaggio misurata in posizione di massima apertura dell'infisso e non la dimensione della superficie vetrata di passaggio della luce.**

Art. 3.4.43: Comignoli altezze ed ubicazioni

Per **tetti chiusi** si devono intendere i tetti senza aperture finestrate o terrazzi, almeno sul lato della falda ove sono presenti canne fumarie e/o di esalazione

Tale articolo prescinde dalla destinazione d'uso dei locali che vengono aeroilluminati dalle aperture.

Le canne di esalazione sono da assimilare alle canne fumarie

Esempio di quote di comignoli **non a norma**



Esempio di quote di comignoli a norma



Esempio di quote di comignoli a norma



Art. 3.4.56: Locale immondezzaio

Dimensionamento

Gli indici presenti all'interno di questo articolo, di 1.5 lt/pers. die, per 3 gg, esempio:

- edificio di 20 famiglie ,4 persone ciascuna equivale a 360 lt.

il RLI Tipo non prevede misure minime per il locale immondezzaio si suggerisce di utilizzare i seguenti indici:

- superficie minima di 2 mq fino a 4 unità immobiliari (compreso negozi e/o uffici),
- oltre incrementare tale valore di almeno 0,5 m² per unità aggiuntiva.

Mentre il RLI in vigore sul territorio del comune di Seregno (ex. Ussl 62) prevede i seg. Indici: 4 mq fino a 4 unità abitative con un incremento di 0,75 mq per unità aggiuntiva.

Art. 3.4.70: Servizi igienici

Dimensionamento

1. Negli edifici NON destinati ad abitazione, ma aventi le destinazioni d'uso di cui all'art. 3.4.2: *negozi, studi professionali, uffici, laboratori a conduzione dei soli titolari*; non essendo prevista la stessa dotazione di servizi igienici come per la residenza (v. art. 3.4.70 c. 4: WC e lavandino nell'eventuale antibagno), decade il vincolo di metratura minima previsto dall'art.3.4.72 (4 mq) ed in mancanza di una dimensione minima ci si riconduce al Capitolo 11 del RLI per le attività artigianali.

Art. 3.4.70: Servizi igienici

1. Nei WC è possibile realizzare anche solo il lucernario per garantire il valore di 0,5 mq di superficie finestrata purché il serramento sia protetto dalle intemperie al fine di garantire i ricambi d'aria anche nelle giornate piovose, oppure deve essere installato un impianto di estrazione dell'aria ove consentito come soluzione alternativa v. RLI in vigore;
2. Si può **derogare** al valore di superficie minima del servizio igienico, di 4 mq, solo ove ricorrono le condizioni di cui all'art. 3.0.0 del RLI, per impedimenti tecnici e ove l'intervento sia migliorativo delle condizioni igienico sanitarie esistenti e in edifici già autorizzati all'uso.

Art. 3.4.70: Servizi igienici

Dimensionamento

- 1. All'interno dell'eventuale antibagno e possibile installare il solo lavandino.**

Art. 3.4.72: Locale cucina/cottura

Dimensionamento

L'ubicazione dell'angolo cottura all'interno del locale in cui è inserito, non necessita di alcun posizionamento specifico ad es. vicinanza a finestre o altro

Art. 3.6...: Soppalchi e vani scala

art. 3.6.2

Nel calcolo della superficie illuminante dei locali con presenza di spazi soppalcati vanno sommate le superfici di entrambi gli spazi sovrastante e sottostante

art. 3.6.7

In caso di l'illuminazione del vano scala con un lucernario in copertura, è necessario verificare che tra le rampe delle scale sia adeguato spazio affinché la luce possa illuminare tutte le rampe delle scale, si può ritenere accettabile uno spazio di almeno 20 cm tra le rampe in base al n° di piani serviti, o pari al lucernario il quale **deve essere apribile con comando fisso e azionabile ad altezza d'uomo.**

Lucernario protetto dalle intemperie

Art. 3.6...: Soppalchi e vani scala

Con un elevato n° di piani >5 è da **sconsigliare** la soluzione mediante solo lucernario la quale deve essere integrata almeno per i piani più bassi da superfici finestrate poste ai singoli piani

Art. 3.13.1: Autorimesse private

art. 3.13.1

La pavimentazione deve sempre essere impermeabile o resa tale, munita di relativo sistema di deflusso e raccolta della acque con recapito nella rete fognaria delle acque nere

In alternativa alla piletta sifonata, in ogni box sono accettate soluzioni diverse quale pavimentazione con adeguata inclinazione con raccolta delle acque all'interno del corsello e recapito in rete fognaria delle acque nere.

SCARICHI DI ACQUE REFLUE IN POZZO PERDENTE

La normativa Regionale emanata con il Regolamento n.3 del 24 Marzo 2006,

"Disciplina dello smaltimento delle acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della L.R. 12 Dicembre 2003 n.26",

all'art. 22, comma 1, si pone a carico della **Provincia il rilascio dell'autorizzazione degli scarichi di acque REFLUE o assimilate, con recapito in pozzo perdente o in corpo idrico superficiale, di insediamenti isolati**

Deve essere allegata alla DIA o al PdC per la costruzione di nuovi insediamenti isolati, la ricevuta della avvenuta presentazione alla Provincia della domanda di autorizzazione allo scarico.

Art. 3.2.11 del R.L.I

***"Disposizione concernenti la prevenzione
dei rischi di caduta dall'alto"***

In vigore nell'ASL Monza dal 11-2006

Art. 3.2.11 del R.L.I

"Disposizione concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall'alto"

"Le seguenti disposizioni si applicano alle nuove costruzioni di qualsiasi tipologia d'uso (residenziale, commerciale, industriale, agricolo, ecc.), nonché in occasione di interventi su edifici esistenti che comportino anche il rifacimento della struttura portante della copertura."

*"Disposizione concernenti la prevenzione
dei rischi di caduta dall'alto"*

*"L'intera opera deve essere progettata ed eseguita in modo che le successive azioni di **verifica, manutenzione o di riparazione** dell'**opera** stessa e delle sue **pertinenze**, comprese le **componenti tecnologiche**, possano avvenire in condizioni di sicurezza per i lavoratori che effettuano tali lavori e per le persone presenti nell'edificio ed intorno ad esso."*

Adempimenti da assolvere

Obbligo, già in fase di progettazione, di definire:

- la modalità di accesso alla copertura dell'edificio,
- N° e posizione dei dispositivi di ancoraggio,
- le modalità di fissaggio sulla copertura dei punti di ancoraggio.

Adempimenti del DIRETTORE LAVORI

In sede di richiesta di **agibilità/abitabilità**, dichiara che la costruzione è stata eseguita conformemente al progetto approvato nel rispetto delle leggi, norme e regolamenti in vigore.


Dichiara che i dispositivi anticaduta previsti dal R.L.I. sono stati installati come da progetto.

A lavori ultimati

A lavori ultimati l'INSTALLATORE attesta la conformità dell'installazione dei manufatti o dispositivi che consentono l'accesso e il lavoro in sicurezza sulla copertura, mediante:

1. la **dichiarazione della corretta messa in opera** dei componenti di sicurezza in relazione alle indicazioni del produttore e/o della norma di buona tecnica;
2. le **certificazioni** del produttore di materiali e componenti utilizzati;
3. la **verifica della rispondenza** delle soluzioni adottate a quanto **descritto nel fascicolo dell'opera o documento equivalente**;
4. la verifica della **disponibilità** presso l'opera delle **informazioni** sulle misure tecniche predisposte e delle istruzioni per un loro corretto utilizzo.

Staffa Linea Vita



Grazie
per l'attenzione.